

• Statuto

Art. 13 - Il Senato Accademico

...omissis...

“11. Il senato accademico è composto da venticinque membri:

a. il rettore, che lo presiede;

b. diciotto docenti, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei sei settori culturali di cui al comma 20. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;

c. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;

d. quattro rappresentanti degli studenti.”.

Articolo 21 –Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione

“2. Per ciascuna area scientifica è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all’area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l’assegnazione dei finanziamenti all’attività di ricerca autonomamente programmata.”.

Articolo 49 - Designazioni elettive

“1. Le rappresentanze delle categorie interessate all’elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare, con arrotondamento all’intero superiore.

2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell’Università, ovvero entro trenta giorni dall’interruzione del mandato di quest’ultimi, il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell’università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro i successivi trenta giorni. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all’articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

5. Nel caso di impedimento o di assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture. Qualora l’assenza o l’impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l’interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il decano subentra al titolare dell’organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.

6. *Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.*
7. *Per tutti gli organi e le cariche accademiche per le quali è previsto, il regime di impegno a tempo pieno deve essere posseduto all'atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.*
8. *Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.*
9. *Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca. Ai fini della rieleggibilità ad una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.*
10. *Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.*
11. *In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.*
12. *In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.*
13. *Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.”.*

Articolo 50 - Incompatibilità

- “1. *Ai sensi del presente articolo per carica accademica si intende quella di rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, di prorettore, di direttore di dipartimento, di presidente della scuola interdipartimentale, di direttore di centro di Ateneo di cui all'art. 39, di responsabile di Sistema di Ateneo di cui all'art. 38.*
2. *Il rettore e i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:*
- ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;*
 - ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti anche di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;*
 - ricoprire il ruolo di responsabile di Scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.”.*

• **Regolamento Generale di Ateneo**

“ CAPO III

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 19, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico:

a) diciotto componenti in rappresentanza del personale docente, ripartiti in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;

b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26 – Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

Articolo 27 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:

a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;

b) ai docenti a tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato con esclusione di coloro che ricoprono la carica di direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.

2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'articolo 25, lettere a) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, punti 1) e 2).

3. Per i collegi elettorali di cui all'articolo 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal direttore generale.

4. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali, devono essere successivamente perfezionate, con una delle seguenti modalità:

a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere e depositare la propria candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando all'ufficio la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e con le stesse modalità sopra indicate;

b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso.

5. In entrambi i casi ciascuna dichiarazione di candidatura deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere, a pena di nullità delle sottoscrizioni, più di una candidatura per ciascuna votazione. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell'ateneo.

Articolo 29 – Preferenze esprimibili

1. L'elezione della componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e una riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.

2. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30 – Mancata presentazione di candidature

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente nei modi e termini di cui all'articolo 28 non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo.

Articolo 31 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o più dei collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.

3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'articolo 25, lettere a) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 32 – Risultati elettorali

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa del personale docente che non ricopre tale carica, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per la componente rappresentativa dei docenti che non ricoprono la carica di direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con

scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del senato accademico; in ogni caso il rettore provvede ad indire nuove elezioni salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

Articolo 33 – Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32, comma 2 del presente Capo. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per entrambe le componenti di cui allo stesso articolo 25, comma 1, lettere a) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto all'articolo 94 del Capo I del Titolo III del presente regolamento.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:

- l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;

- l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), viene sostituito a seguito di una nuova procedura elettorale indetta dal rettore salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.”.

... Omissis...

“ CAPO VI

ELEZIONI COMPONENTI COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA

Articolo 64 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.

2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'articolo 108 del Capo II del Titolo III del presente regolamento - quattro professori ordinari, quattro professori associati, tre ricercatori - sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nel prospetto allegato al medesimo Capo II.

3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

Articolo 65 – Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione. L'elettorato passivo è composto come

l'elettorato attivo, fermi restando i casi di esclusione di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

- 2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.*

Articolo 66 – Elenchi degli eleggibili

- 1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito dell'ateneo unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 6 del Capo I del presente Titolo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.*

- 2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del Capo I del presente Titolo.*

- 3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.*

Articolo 67 – Preferenze esprimibili

- 1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.*

Articolo 68 – Quorum di validità delle elezioni

- 1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.*

- 2. Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto eventuali designazioni.*

Articolo 69 – Risultati elettorali

- 1. Per ciascuna commissione scientifica d'area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti ad esse assegnati secondo quanto disposto dall'articolo 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.*

- 2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non fossero assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.*

- 3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.*

Articolo 70 – Mandato

- 1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.*

Articolo 71 – Incompatibilità

- 1. La carica di membro delle commissioni scientifiche d'area e quella di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.*

Articolo 72 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

- 1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'articolo 69, comma 2.*

- 2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato ovvero dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario.*

- 3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è spostato nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.*

- 4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.*

5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'articolo 69, comma 4 del presente capo, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.".